

di Giuseppe Scaturro e con casa di Michele Di Gio-
vanina, notato nel catasto fabbricati di Reitero al
l'art. 1261 sotto nome di Di Giannina Domenico
fu Calagno, segnata ad. F. civico 11 coll'imparsi-
bile di L. 50.

La suddetta casa, soggetta alla sola feudataria, che l'acquirente si obbliga
a pagare dal terzo bimestre di que-
l'anno in poi; del resto di riserva il venditore che
la suddetta casa terrana e feuda, libera di qual-
siasi altro peso, servitu ed ipoteche, come di riserva al
fisco, che è di sua piena proprietà e disponibilità
e non l'ha ad altri venduto né in qualsiasi
altro modo alienato.

Di essa casa-paglieria il sig. Labbara avrà la
proprietà, il materiale possesso e godimento da appi-
umarsi e perpetuamente di tutti e tutte le
attinenze, dipendenze ed accessori.

Per tale il sig. Cocchiara spiegandosi d'ogni diritto
ragione ed azione, che ha e possa vantare sulla
sopradetta casa-paglieria, ne investe e surroga nel
più ampio e valido modo l'acquirente sig. Lab-
bara, in favore del quale ha già eseguita la sub-
trazione come di legge.

La presente compra-vendita è stata convenuta
e decretata per il prezzo di lire duecento (L. 200)

che il sig. Giuseppe Cocchiara dichiara d'aver
ricevuto in moneta di corso legale, nel Regno d'Italia
sig. Giuseppe Labbara, a cui rilascia ampia e valida
dei quietanza.

Subsequentemente a quanto sopra, volendo il sig. Giu-
seppe Cocchiara garantire in modo speciale il sig.
Giuseppe Labbara per tutti i casi d'evizione della
sopradescritta casa-paglieria, coll'obbligo pieno ed
la garanzia ai sensi di legge, vende ed aliena
in surroga ora per allora allo stesso sig. Labbara
che a tutte condizioni accettate, un'altra casa
terrana, sita in Reitero via Giovanni De Piratello,
confinante con casa di Antonino Dutillo, con casa
degli eredi di Vincenzo Caprino e con casa di Giuseppe
Di Leo notato nel catasto fabbricati di Reitero al
l'art. 409 sotto nome di Cocchiara Giuseppe fu Lito,
storno coll'imparsiabile di L. 8.

Di detta casa terrana, che va soggetta alla sola feuda-
raria, il sig. Labbara avrà la proprietà e il godimen-
to non appena verificatasi l'evizione di cui sopra
e parola e una volta questa verificata, egli avrà
diritto di procedere all'immisione in possesso
della medesima casa terrana in forza sempli-
cemente di quest'atto, senza bisogno d'adire
il magistrato.